

Circolare n. 8 del 10 Aprile 2025

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. CASI E SCADENZE**
- 3. MODALITA' DI TRASMISSIONE**
- 4. SANZIONI**

1. PREMESSA

La legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) introduce un nuovo obbligo per gli Amministratori di società, sia di persone che di capitali, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'indirizzo PEC degli amministratori, pertanto, dovrà essere comunicato al Registro Imprese come già avviene per l'indirizzo PEC della società.

2. CASI E SCADENZE

Il Ministero del made In Italy (MIMIT), nella Nota n.43836 del 12 Marzo 2025, ha chiarito che tale obbligo:

- Si applica anche alle società costituite **prima del 1° Gennaio 2025**;
- Riguarda tutti gli amministratori e le società, sia di capitali che di persone;
- Va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale a ogni amministratore.

2

La Nota inoltre precisa che tale adempimento deve avvenire **entro e non oltre il 30 Giugno 2025**.

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, sono tenute alla prima comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite antecedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo, la comunicazione dovrà essere effettuata in tutte le domande inviate dopo il 1° Gennaio 2025 di:

- Rinnovo/Variazione dell'organo amministrativo;
- Nomina/Variazione di liquidatori di società di capitali;
- Iscrizione/Modifica patti sociali di società di persone con nuovi soci amministratori/liquidatori.

DOTT. CARLO ORSENIGA

Rimaniamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero che chiariscano definitivamente se tale adempimento debba essere effettuato entro il 30 giugno 2025 anche in assenza delle fattispecie richiamate.

4. SANZIONI

La nuova disciplina non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria, ma secondo il MIMIT per la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore, si può applicare la sanzione pecuniaria da euro 103,00 e euro 1.302,00 per ogni amministratore.

- * -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

3

